

N. R.G. 4229/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da ALBERTAZZI STEFANIA, nata a Bologna il 27.12.1964 ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

letto il ricorso presentato in pari data da BESUTTI SANDRO, nato a Bologna il 13.8.1965, sempre ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

rilevato che, stante la connessione derivante dal rapporto di coniugio e dall'origine comune del sovraindebitamento, i due ricorsi sono stati riuniti;

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che i ricorrenti hanno proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

lette le relazioni particolareggiate depositate dall'organismo di composizione della crisi dott. Stefano Sellari;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/2012, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, corredato dal certificato dello stato di famiglia;



considerato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che sono state presentate osservazioni;

ritenuto che debba escludersi che i consumatori abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che: l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso principalmente dalla perdita del posto di lavoro da parte di Besutti Sandro, preceduta dall'omesso pagamento degli stipendi a far data dal giugno 2017; tutti i contratti di finanziamento sono stati compiuti nel periodo in cui il rapporto di lavoro era in corso ed il lavoratore era regolarmente pagato, cosicché si deve ritenere che le obbligazioni siano state contratte nella ragionevole previsione di poterle adempiere;

rilevato inoltre che, tenuto conto della distanza tra l'abitazione e i luoghi di lavoro, l'acquisto degli autoveicoli compiuto dai ricorrenti appare giustificato;

ritenuto inoltre che non siano condivisibili le osservazioni di Compass Banca S.p.A. neppure con riguardo alla misura della falcidia proposta dai ricorrenti, atteso che il piano prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella misura del 42% dei creditori privilegiati, misura che non appare irrisoria e che risulta coerente con le risorse a disposizione dei ricorrenti;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore, tenuto conto che il piano proposto, pur prevedendo una soddisfazione parziale dei creditori chirografi, non appare per gli stessi più svantaggioso rispetto alla liquidazione dell'intero patrimonio, in considerazione del gravame sussistente sul bene escluso dalla presente procedura e della impignorabilità dei veicoli necessari per raggiungere il luogo di lavoro;



considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da ALBERTAZZI STEFANIA, nata a Bologna il 27.12.1964 e da BESUTTI SANDRO, nato a Bologna il 13.8.1965;
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle successive integrazioni;
3. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
4. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 4 novembre 2019

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

